



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Procedura per la richiesta di finanziamenti
fino a 25.000 euro con garanzia al 100%**

(Circolare n. 8 del 17 aprile 2020)

Indice

1. Premessa	3
2. Ambito soggettivo	3
3. Ambito oggettivo	4
4. Procedura	5

1. Premessa

L'art. 13 co. 1 lett. m) del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità") ha introdotto la possibilità di richiedere al Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662, una copertura nella misura del 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

L'autorizzazione della Commissione europea, cui era subordinata l'efficacia della norma, è pervenuta in data 14 aprile 2020.

Per essere ammessi alla garanzia del 100%, i finanziamenti, oltre che "nuovi", devono rispettare i requisiti di entità massima, durata e onerosità stabiliti dalla medesima lett. m) dell'art. 13 co. 1.

Oltre alla garanzia nella misura del 100%, la peculiarità di questi finanziamenti è rappresentata dal fatto che l'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso automaticamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del fondo medesimo.

Come comunicato alle proprie associate dall'ABI con lettera 16.4.2020 n. prot. UCR/000723, l'inserimento da parte delle banche, sul Portale del Fondo, delle richieste di garanzia del 100% di cui alla lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, può avvenire a partire dal 17 aprile 2020.

A sua volta, il soggetto, intenzionato a richiedere ad una banca l'erogazione di un finanziamento assistito dalla garanzia e dalla procedura "automatica" di cui alla lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, deve avvalersi dell'apposito modulo "Allegato 4-bis" predisposto dal Fondo centrale di garanzia e reso disponibile per il tramite del proprio Portale (www.fondidigaranzia.it).

Tutto ciò premesso, di seguito ci si sofferma:

- sulla platea dei potenziali beneficiari (si veda il successivo § 2);
- sulla tipologia di finanziamenti ammessi alla procedura automatica con garanzia al 100% (si veda il successivo § 3);
- sulla procedura di richiesta del finanziamento con le garanzie di cui alla lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020 (si veda il successivo § 4).

2. Ambito soggettivo

I soggetti che possono richiedere il finanziamento con procedura automatica e garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, le micro imprese e le piccole e medie imprese la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Si tratta, nella sostanza, di tutte le partite IVA individuali e di tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e, al contempo, con un volume di ricavi non superiore a 50 milioni di euro e/o con un volume di attivi non superiore a 43 milioni di euro.

Poiché, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, la lett. b) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020 ammette alle garanzie concedibili dal Fondo medesimo anche le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, pare corretto ritenere che, anche ai fini di cui alla lett. m), possano rientrare nell'ambito soggettivo anche le imprese con volume di ricavi non superiore a 50 milioni di euro e/o con un volume di attivi non superiore a 43 milioni di euro e con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499.

Per quanto concerne la condizione dell'aver avuto l'attività danneggiata dall'emergenza COVID-19, la norma non offre alcun parametro quantitativo né qualitativo ai fini della definizione di "*danneggiamento dell'attività derivante dall'emergenza COVID-19*" e si limita a stabilire che tale circostanza deve essere autocertificata dal soggetto richiedente, mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

3. Ambito oggettivo

I finanziamenti erogati da banche, altri intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito, per i quali è ammessa la concessione della garanzia diretta (o anche della riassicurazione) al 100% con procedura automatica senza valutazione da parte del Fondo centrale di garanzia, sono esclusivamente i finanziamenti:

- nuovi;
- non superiori al 25% dei ricavi o compensi del beneficiario e comunque nel limite massimo di 25.000 euro;
- di durata fino a 6 anni con un periodo di preammortamento minimo di 2 anni;
- con applicazione di un tasso di interesse (o di un premio di garanzia, per le operazioni di riassicurazione) che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, con un tetto massimo pari al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti nell'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'art. 1 co. 166-178 della L. 232/2016, maggiorato dello 0,20 per cento.

Nozione di finanziamento "nuovo"

Ai sensi del secondo periodo della lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, "*si ha nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per*

le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato'.

Entità massima del finanziamento

Il finanziamento deve essere per un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

Per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, l'ultimo bilancio depositato o l'ultima dichiarazione fiscale presentata possono essere sostituiti *"da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445"* (primo periodo della lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020).

In ogni caso, l'importo del finanziamento non può eccedere 25.000 euro (e tale è dunque la soglia massima per tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro).

4. Procedura

La procedura per la richiesta è stata oggetto della lettera 16.4.2020 n. prot. UCR/000723 diramata dall'ABI alle proprie associate.

La richiesta deve essere presentata dal beneficiario alla banca o altro soggetto finanziatore cui si chiede l'erogazione del finanziamento assistita dalle garanzie al 100% di cui alla lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020.

A tale fine, è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito modulo *"Allegato 4-bis - Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m) comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità"*, reperibile sul Portale del Fondo centrale di garanzia.

Per quanto concerne la compilazione del modulo "Allegato 4-bis", ABI precisa che:

- in corrispondenza del punto 13 del modello, va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento, con possibilità di scrivere semplicemente "liquidità";
- in corrispondenza del punto 17 del modello, vanno indicati gli eventuali altri aiuti di cui si è fruito, tra quelli attivati dall'Italia nel contesto degli aiuti di cui al punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive integrazioni (il punto 17 non va compilato se non si è fruito di detti altri aiuti, ma soltanto di eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo centrale di garanzia).

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto e con allegato un documento in corso di validità del sottoscrittore, deve essere consegnato alla banca corredato dalla documentazione che la banca mede-

sima, in applicazione delle proprie procedure, richiederà per poter procedere "*alla verifica formale del possesso dei requisiti*".

Quando la banca ha acquisito i documenti, può procedere a inserire le relative informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia e, una volta ricevuto riscontro della presa in carico della pratica, può procedere all'erogazione del finanziamento senza attendere la conclusione dell'istruttoria.

Nella sua lettera agli associati, ABI ricorda che l'impresa potrà accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle sue richieste di garanzia e per evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o escussioni di garanzia.

Le credenziali per l'accesso al Portale sono inviate dal fondo all'impresa sull'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo, salvo che l'impresa già ne disponga.